

La Suprema Corte con le note Sentenze di San Martino ha rimarcato come il risarcimento di pretesi danni esistenziali sia stato, in passato, troppo frequentemente richiesto ai giudici di pace e come, al contempo, ciò abbia dato luogo alla proliferazione delle cosiddette “*liti bagatellari*”.

NOTABENE

Con la formula reati “bagatellari”, si legge in pronuncia al punto 3.10, «si individuano le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.

In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell’interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge) l’invocabilità dell’art. [2059 c.c.](#)

La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell’ambito dell’area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l’offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell’epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall’impossibilità di uscire di casa per l’esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest’ultimo caso non è lesa un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all’art. [16 Cost.](#), che può essere limitato per varie ragioni)».

Le Sezioni Unite precisano poi ulteriormente che «la gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. [2 Cost.](#))».

Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. [17208/2002](#); n. [9266/2005](#), o disciplinare, [Sez. Un. n. 16265/2002](#)).

Ebbene, soprattutto i detrattori della categoria del “danno esistenziale” hanno a lungo sostenuto, prima e dopo le richiamate pronunce della Corte di legittimità, che i ritardi nei trasporti aerei e ferroviari rappresentano appunto una tipica ipotesi di lesione bagatellare, in quanto tale non meritevole di tutela.

Ma la giurisprudenza successiva alle Sentenze di San Martino, come ci accingiamo ad esaminare, non si è piegata a tale logica, giungendo ad argomentare, con tesi convincenti, che spesso anche detti pregiudizi siano del tutto meritevoli di ristoro, in quanto pregiudicano, inevitabilmente, una attività realizzatrice dell’individuo-viaggiatore.

11.1.1 Ritardo e/o soppressione nel trasporto aereo

Quanto al trasporto aereo, anzitutto, è giusto analizzare le conseguenze non patrimoniali riconosciute risarcibili dai giudici di merito in conseguenza a due distinte ipotesi:

a) ritardo aereo;

b) soppressione del volo.

A tal proposito, quattro sentenze sembrano meritevoli di attenzione.

In ordine cronologico, e partendo dalla più recente, va segnalata la pronunzia del **Tribunale di Grosseto del 19 giugno 2012, n. 686**, che pur negando la sussistenza di una autonoma voce di “danno esistenziale”, riconosce purtuttavia il diritto al ristoro del danno non patrimoniale patito, nella fattispecie, da una famiglia a fronte di un macroscopico *ritardo del volo* aereo, protrattosi per quasi due giorni.

Gli attori, in particolare, avevano evocato in giudizio la società venditrice di un pacchetto turistico perché fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti ai ritardi degli aerei che l’avevano costretta a trascorrere San Silvestro e Capodanno in aeroporto e a rimandare di due giorni il rientro a casa.

Chiarita la portata delle norme del [Codice del Consumo](#) che disciplinano la fattispecie, il Giudice, ritenuto pienamente provato il ritardo macroscopico del volo di ritorno, e dopo aver affermato che il ritardo non aveva inficiato il godimento dei precedenti otto giorni trascorsi alle Mauritius, ha evidenziato come, in effetti, esso avesse invece causato la rinuncia del nucleo familiare a trascorrere la vigilia del nuovo anno con amici in un locale prescelto.

Così il passaggio chiave della sentenza in oggetto:

{{ alla luce di quanto sopra nella fattispecie il ritardo dell’aereo di quasi due giorni, va indubbiamente a toccare aspetti della personalità tali da incidere sulla stessa integrità psico-fisica costituzionalmente tutelata. In tale prospettiva va considerato il diritto di chi sia costretto a trascorrere, senza preavviso alcuno, la sera dell’ultimo dell’anno ed il primo giorno dell’anno tra attese in aeroporto e albergo di fortuna.

Data la peculiarità del periodo dell’anno e il prolungamento del ritardo per quasi due giorni, nella fattispecie non si è infatti trattato di un mero ritardo o contrattempo di voli e scali, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto essendo da ritenersi il pregiudizio subito non futile e superato il livello di tollerabilità imposto dalla compagine della convivenza sociale.

(Trib. di Grosseto del 19 giugno 2012, n. 686). }}

Dal punto di vista del *quantum* il danno da liquidarsi equitativamente, può essere ritenuto pari, considerata l’assistenza che gli attori hanno dato atto essergli stata comunque prestata, ad euro 500 per ogni persona.

Con **sentenza 20 maggio 2011, n. 2413, Il Giudice di Pace di Catania** si è occupato del caso di una donna la quale, acquistava un biglietto aereo per un volo diretto da Catania a Milano, partito con grave *ritardo* e giunto per nebbia a Torino anziché alla meta prevista.

Dopo aver atteso circa un’ora per la riconsegna del bagaglio, la donna, constatata l’assenza di un servizio di trasporto fino all’originaria destinazione, si faceva venire a prendere da un parente e giungeva a Milano molte ore dopo l’arrivo preventivato.

Il giudice, accertata la scarsa assistenza fornita dalla compagnia di volo all’attrice, nonché l’assenza di idonee informazioni, ha rilevato come detta incertezza avesse cagionato una situazione di tensione e nervosismo in capo alla donna, liquidando con la somma di 300 euro i danni non patrimoniali da essa subiti.

NOTABENE

Anche in questo caso, come nel precedente, il danno alla persona patito dalla viaggiatrice è stato definito, genericamente, “danno non patrimoniale”; a differenza della prima sentenza, peraltro, il giudice siciliano non si sofferma affatto sulle motivazioni che lo hanno indotto (in modo non condivisibile a parere di chi scrive, ma in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite), a non definire “esistenziale” detto pregiudizio, come invece ha ritenuto opportuno fare il tribunale toscano, così limitandosi ad una motivazione eccessivamente succinta, che in effetti non può soddisfare sino in fondo.

Ancora in tema di ritardi, il **Giudice di Pace di Cagliari, sentenza 16 maggio 2012, n. 571**, ha espressamente riconosciuto ad un viaggiatore un risarcimento pari a 200 euro a titolo di danno esistenziale.

Il giorno della vigilia di Natale, per un errore di tipo amministrativo, all’attore era stato negato l’imbarco su di un velivolo, nonostante il regolare acquisto di un biglietto aereo;

l'uomo si vedeva così costretto ad imbarcarsi su un aereo successivo, così giungendo presso i familiari con ritardo tale rispetto all'orario previsto da non consentirgli di partecipare con i parenti alla tradizionale cena natalizia.

Ebbene, la circostanza che detto disagio fosse occorso in una giornata tanto particolare quale è il 24 Dicembre ha indotto il giudicante a concedere al viaggiatore il suddetto risarcimento, trattandosi appunto di una «giornata nella quale è consuetudine comune, almeno nel mondo occidentale, condividere con i propri familiari le gioie della festività natalizia».

La “lesione da danno esistenziale”, nella fattispecie, è stata considerata “correlata al mancato piacere” per il viaggiatore “di stringersi” ai parenti “quanto prima”.

NOTABENE

La non futilità del pregiudizio, nel caso esaminato dal giudice sardo, è stata riconosciuta, come detto, proprio in virtù della particolarità della data in cui è avvenuto il disagio, e su questo si può convenire.

Non altrettanto condivisibile, peraltro, il capo della motivazione con cui si nega all'attore il ristoro di un danno non patrimoniale in relazione all'avvenuta impossibilità, per il medesimo, di partecipare con i familiari alla Santa Messa della vigilia di Natale.

L'uomo aveva infatti evidenziato in ricorso come la mancata partecipazione alla funzione religiosa avesse rappresentato, «per un cattolico fervente come lui», un grave pregiudizio di carattere non patrimoniale, tale da comportare una «compressione alla libertà religiosa» meritevole di ulteriore risarcimento.

Il giudice di pace invece, mostrando stavolta di non rammentare la particolarità della data in cui l'evento era avvenuto (e dunque, anche la particolarità ed unicità della medesima funzione religiosa), ha negato il risarcimento sotto questo profilo, soffermandosi appena a riferire che «la libertà religiosa dell'uomo non poteva certo dirsi soppressa per la mancata partecipazione ad una celebrazione religiosa» (come se fosse, appunto, una celebrazione qualsiasi).

Per concludere il capitolo dei disagi aerei, analizziamo ora tre ravvicinate pronunzie del **Giudice di Pace di Milano**.

A) La prima è la [sentenza 8 marzo 2010, n. 5228](#). Oggetto, la *soppressione improvvisa di un volo aereo*.

Un'intera famiglia, composta da padre, madre, due bimbi molto piccoli e due nonni, decideva di partire per una vacanza, e di raggiungere la destinazione prescelta per mezzo di un viaggio aereo.

Il volo, come anticipato, veniva però soppresso senza preavviso: di qui, la decisione del giudice di merito di risarcire il danno non patrimoniale patito da tutti i componenti del nucleo familiare, costretti ad imbarcarsi in tempi ed aerei diversi, così da vedersi privati del diritto «di viaggiare unitamente» e di «trascorrere un *weekend* tutti insieme, in modo spensierato».

NOTABENE

Per inciso, anche la Corte di Giustizia Europea, con la [sentenza n. 549 del 22 dicembre 2008](#), ha precisato che i disagi ed i fastidi cagionati dai disservizi conseguenti alla cancellazione di un volo aereo non sono affatto futili ed anzi meritano, laddove detta cancellazione sia dipesa da circostanze che si sarebbero potute evitare se fossero state adottate tutte le misure del caso, un adeguato ristoro.

Il [Regolamento n. 261/2004/CE](#), oltretutto, chiarisce che non può costituire circostanza eccezionale tale da evitare il ristoro del danno patito dal viaggiatore la cancellazione di un volo conseguente ad un problema tecnico occorso all'aeromobile.

B) La seconda sentenza, attinente ad un caso di grave *ritardo aereo*, è quella datata **11 marzo 2010, n. 5492**.

Nella fattispecie, invero senza argomentare (come avrebbe dovuto e potuto) le ragioni di diritto tese a ristorare (come è corretto) tale posta di danno, il giudice di pace ha risarcito il pregiudizio esistenziale patito da due turisti, i quali avevano rinunciato ad un viaggio a Santo Domingo, non usufruendo delle prestazioni previste dal pacchetto turistico, a seguito degli spaventosi ritardi della partenza del volo aereo e del rientro nel parcheggio, per verifiche tecniche, dell'aeromobile.

Il risarcimento "esistenziale" dovuto dal *tour operator* per il mancato godimento della vacanza da parte dei turisti è stato in via di equità determinato nell'importo di euro 350,00 per ciascuno degli attori.

C) Ancora il Giudice di Pace di Milano, appena un mese prima rispetto alle due pronunce dapprima esaminate, aveva trattato, con la [sentenza del 19 febbraio 2010, n. 3541](#), un altro caso di inadempimento contrattuale da parte del vettore aereo, responsabile anche stavolta di un *ritardo prolungato* di un volo da Milano a Trapani.

L'attore era stato costretto a subire una attesa di ben otto ore all'aeroporto di Linate, e oltretutto la Compagnia aerea aveva omesso di fornire tempestivamente indicazioni in merito all'effettivo orario di partenza, nonché di motivare in alcun modo le ragioni del grave ritardo.

In questo caso è stato risarcito nella misura complessiva di 300 euro, somma calcolata in via equitativa, il danno esistenziale patito dal viaggiatore, «consistente nello stato d'ansia, nervosismo e frustrazione» conseguito all'infinita attesa della partenza.

11.1.2 Ritardo e/o soppressione nel trasporto ferroviario

Per quanto attiene l'aspetto del danno alla persona conseguente ai casi di ritardo o soppressione nel *trasporto ferroviario*, numerose pronunce successive alle Sentenze del 2008 della Cassazione meritano di essere esaminate.

La **sentenza 7 settembre 2011 del Giudice di Pace di Trecastagni** vede come parti in causa due viaggiatori, i quali avevano acquistato i biglietti ferroviari per recarsi in treno da Catania a Castelfranco Veneto.

Il giorno della partenza, i due venivano informati in stazione che la *corsa* relativa alla tratta Catania-Messina era stata *soppressa*; giunti a Messina dopo un'ora di attesa grazie ad un servizio pullman sostitutivo, scoprivano che il successivo treno per Castelfranco Veneto sarebbe partito molte ore dopo.

I due viaggiatori si rivolgevano pertanto al giudice di pace per ottenere un risarcimento dei danni patrimoniali e non (questi ultimi connessi ai «gravi disagi patiti per le attese prima e all'interno del treno dopo per le precarie condizioni igieniche dei servizi»).

E il giudice di pace risarcisce il danno lamentato: in particolare, per ciò che attiene il danno non patrimoniale, la sentenza mette in rilievo che i viaggiatori «dopo un'ora di attesa alla stazione di Catania, sotto la pioggia battente, furono imbarcati su un pullman per Messina e, qui giunti, furono lasciati a bivaccare per altre tre ore sulle panche dislocate nell'atrio della stazione», e stigmatizza la circostanza per cui ai medesimi non sia stata messa a disposizione una pur presente e certo più accogliente sala di attesa.

Ritenute nulle, in quanto vessatorie, le clausole tese a limitare il danno in caso di soppressione o ritardo del treno, la convenuta Società di trasporti è stata anzitutto condannata alla restituzione del 50% del prezzo del biglietto. Quanto al danno non patrimoniale, poi, riscontrata la lesione di valori costituzionalmente protetti per il forte turbamento psichico patito dai viaggiatori, è stata riconosciuta a ciascun viaggiatore, in via equitativa, una somma pari a 200 euro.

Anche il **Giudice di Pace di Piacenza**, confermando peraltro un proprio indirizzo giurisprudenziale già emerso in una precedente pronuncia del dicembre 2008, ha emesso in data **8 marzo 2010** una sentenza nella quale ha risarcito, in misura pari a 1.000 euro, il «danno non patrimoniale con prevalente connotazione esistenziale» patito da un pendolare della linea Piacenza - Milano in conseguenza della «condizione abitualmente pessima di quella tratta».

Questa la motivazione: «Vivere ricorrenti situazioni del tipo di quelle denunciate dall'attore che angustiano gli utenti "pendolari" - viaggi in carrozze ferroviarie sovraffollate in condizioni igieniche inaccettabili, con ritardi abituali, a volte di considerevole entità, inutili attese per improvvise soppressioni di corse, ecc. - provoca grave stato di disagio, oltre che fisico, anche psicologico - nel parlare comune uno stress - che determina situazioni esistenziali al limite della sopportabilità».

Il **Giudice di Pace di Tortorici**, infine, con [sentenza n. 375 del 30 dicembre 2008](#) (depositata, dunque, appena un mese dopo l'emissione delle sentenze di San Martino delle Sezioni Unite), ha risarcito un consistente danno non patrimoniale occorso ad un viaggiatore a causa del ritardo di un treno.

L'uomo, affetto da grave patologia che gli cagionava un "grave impaccio motorio", si vedeva costretto, per disservizi cagionati dal servizio ferroviario, «a bivaccare, senza assistenza ed informazione alcuna» presso una stazione per oltre cinque ore in attesa dell'arrivo del proprio treno a lunga percorrenza, ed ad esibire in pubblico «umilianti smorfie di dolore in dipendenza della somma difficoltà di stare normalmente seduto».

Il Giudice di Pace ha in questo caso risarcito il danno non patrimoniale patito dall'uomo, chiarendo come i pregiudizi sofferti non fossero affatto "futili", ma, al contrario, «eccedenti i limiti della tollerabile convivenza», in quanto lesivi «della dignità umana», e dunque in violazione di diritti coperti «dall'art. [2 della Costituzione](#)».

NOTABENE

Come si può notare, la pronuncia da ultima segnalata (la più vicina, in ordine cronologico, alle sentenze di San Martino), è forse quella, tra le tre esaminate in materia di trasporto ferroviario, che fornisce la motivazione più esauriente quanto ai diritti costituzionali inviolabili che si pretendono lesi dal ritardo. Per sfuggire infatti alle critiche di chi reputa bagatellari taluni pregiudizi, e dunque non meritevole di ristoro il pregiudizio eventualmente lamentato, è assolutamente essenziale:

a) quanto al richiedente i danni, che questi fornisca una adeguata prova delle singole attività realizzatrici che si ritengono pregiudicate;

b) quanto all'organo giudicante, che esso non limiti, in caso di accoglimento della domanda, a liquidare una somma nel contesto di una sentenza stringata o poco motivata, ma che argomenti in modo esauriente le ragioni di diritto che portano a giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale di tipo esistenziale patito.